

MASSIMA.

Il pignoramento presso terzi eseguito prima della notifica del precetto, è legittimo stante la dispensa dal termine di cui all'art. 482 prima parte cod. proc. civ., e la funzione della notifica di esso è limitata ad informarne il debitore in quanto l'esecuzione immediata è considerata prevalente per la tutela dell'interesse del creditore a non perdere la garanzia del suo credito rispetto all' interesse del debitore ad adempiere spontaneamente. **(Cass. Sez.III 12/02/2015 Num. 2742)**

Svolgimento del processo

Il 18 marzo 2009 Fulvia [omissis] pignorò presso la Banca Popolare di [omissis] titoli per euro 4.444,69 e somme per euro 955,31 del suo debitore Mauro [omissis], marito separato, ed il 26 marzo 2009 la suddetta creditrice gli notificò precetto con autorizzazione all' esecuzione immediata mediante atto depositato nella casa comunale che l' intimato ritirò il 30 marzo 2009. Il [omissis] propose opposizione ai sensi degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ. per nullità dell' azione esecutiva per omessa notifica preventiva del precetto, erronea concessione dell' autorizzazione ai sensi dell' art. 482 cod. proc. civ., insussistenza del debito, salva la rivalutazione ISTAT, avendolo estinto prima della notifica del precetto, erroneità e duplicazione del calcolo dell' ISTAT.

La [omissis] chiamò in causa il Ministero della Giustizia in manleva e garanzia essendo imputabile all' ufficiale giudiziario qualsiasi errore nella procedura delle notifiche. Questo restò contumace.

Il [omissis] depositò documenti a prova del pagamento dell'assegno per una mensilità del 2008 e nel gennaio 2009, mentre altra parte del suo debito era stata compensata con un suo credito di mille euro nei confronti della Minali, come chiese di provare per interpello e testi e la circostanza non fu contestata.

Il Tribunale di [omissis], con sentenza del 7 dicembre 2010, ha respinto l' opposizione sulle seguenti considerazioni:

1) gli atti erano stati consegnati dalla creditrice per la notifica il 13 marzo 2009 e correttamente l' ufficiale giudiziario li aveva notificati prima alla banca, onde evitare che il [omissis] sottraesse i suoi beni alla garanzia della creditrice, e poi al predetto debitore e nessuna violazione era stata commessa perché era stata concessa dal presidente del Tribunale l' esecuzione immediata e perciò era validamente iniziata;

2) non sussisteva neppure la violazione dell' art. 543 cod. proc. civ. che dispone la notifica al terzo e al debitore del pignoramento, ma non la contestualità tra detti atti, aventi soltanto la funzione di intimare al terzo e al debitore di non disporre dei beni pignorati;

3) il [omissis] era debitore di quattro mensilità per assegno alimentare a favore della [omissis] mentre i documenti prodotti a sostegno dell' asserito pagamento concernevano precedente procedura esecutiva; i bonifici prodotti attestavano il mancato pagamento di due mensilità: giugno e agosto 2007; inoltre dall' estratto del 2008 risultava, all' atto

della notifica del precetto, insoluto il mese di gennaio di detto anno e la rivalutazione monetaria, dovuta, non era stata versata.

Ricorre per cassazione Mauro [omissis]. Redatta la relazione ai sensi dell' art. 380 bis, la causa all'adunanza del 12 luglio 2012 è stata rinviata alla pubblica udienza.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. Il ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo il ricorrente deduce: "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 479, 480, 482 e 140 c.p.c. anche in relazione alla sentenza n. 3 del 2010 della Corte Costituzionale e in relazione all' art. 360 n. 3 e 4 c.p.c." per non aver la sentenza impugnata applicato l' art. 479 c.p.c. ai sensi del quale l' esecuzione deve essere preceduta dalla notifica del precetto mentre nella fattispecie il pignoramento presso terzi è stato eseguito il 18 marzo 2009 e il precetto è stato notificato al debitore esecutato il 26 marzo 2009, con conseguente nullità di tutti gli atti compiuti, mentre la consegna dell' atto all' ufficiale giudiziario il 13 marzo 2009 non significa il perfezionamento della notifica di esso per il destinatario, né la notifica al terzo pignorato può sopperire alla mancata notifica al debitore al quale deve essere notificato il precetto contenente l' intimazione all' immediato pagamento.

Il motivo è infondato.

Ed infatti lo scopo della disposizione contenuta nel primo comma dell' art. 479 cod. civ. secondo cui: "se la legge non dispone altrimenti l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto" e della disposizione contenuta nell' art. 482 cod. proc. civ., prima parte, secondo cui: "Non si può iniziare l'esecuzione prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e in ogni caso non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notifica di esso" è di consentire al debitore l'adempimento volontario del debito.

Nel caso in cui invece - come desumibile dall' avverso "ma" che segue tale disposizione "Il Presidente del Tribunale competente per l' esecuzione, se vi è pericolo nel ritardo" abbia autorizzato "l'esecuzione immediata", l'ordinamento ha considerato prevalente la tutela dell'interesse del creditore a non perdere la garanzia del suo credito rispetto all' interesse del debitore ad adempiere spontaneamente, escludendo perciò la concessione a costui di un termine dilatorio onde rendere effettiva la tutela del creditore.

Ne consegue che in questo caso il pignoramento eseguito prima della notifica del precetto contenente tale autorizzazione è legittimo stante la dispensa dal termine di cui all' art. 482 prima parte cod. proc. civ., e la funzione della notifica di esso è limitata ad informarne il debitore.

2.- Con il secondo motivo lamenta: "Omessa pronuncia sul punto dell' opposizione relativamente alla concessione dell' esenzione del termine ai sensi dell' art. 482 c.p.c. In

relazione all' art. 360 n. 4 c.p.c." avendo la creditrice falsamente rappresentato il periculum deducendolo dall'esistenza di una precedente procedura esecutiva, ancora pendente, e per effetto della quale erano state pignorate tutte le somme ed i titoli del [omissis] presso la Banca Popolare di [omissis], ma essendo stato già eseguito il pignoramento, nulla poteva esser sottratto; inoltre l' assegno era di mantenimento e non alimentare.

La censura è inammissibile per carenza di interesse.

Ed infatti va ribadito che l'interesse a dolersi di una provvisoria ed anticipata esecuzione a torto concessa e posta in essere può sorgere quando il provvedimento che si assume ingiustificato o illegittimo abbia, di per sé, causato danni o spese a chi lo abbia subito e venga successivamente ad ottenere definitiva ragione nel merito (Cass. 1971/2785), esclusa dalla sentenza impugnata, riassunta in narrativa, mentre danni o spese non sono neppure dedotti.

Concludendo il ricorso va respinto.

Non si deve provvedere sulle spese non avendo gli intimati svolto attività difensiva.